

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Roberto Napolitano

Diffusione Testata
233.997

DICHIARAZIONI

Amministratori, deduzioni in salita



Deduzioni in salita per i compensi erogati agli amministratori. Non sempre si applica il principio di cassa. Per contributi e rimborsi valgono le regole della competenza. ▶ pagina 29

Reddito d'impresa. Su contributi previdenziali e rimborsi si applicano le regole della competenza: non è rilevante la data in cui avviene il pagamento

Amministratori, slalom per dedurre i compensi

No al principio di cassa allargato per gli importi erogati a chi svolge anche altre attività professionali

Paolo Meneghetti

La deducibilità dei **compensi agli amministratori** di società non segue sempre il principio di cassa allargata applicabile agli importi erogati fino al 12 gennaio dell'anno successivo. Ci sono casi come quello dell'amministratore professionista o del periodo d'imposta a cavallo in cui la regola non si applica.

Criterio di cassa «allargato»

Il criterio di deducibilità secondo cassa governa il trattamento fiscale sia della società che eroga il compenso sia quello dell'amministratore che lo percepisce. In realtà si parla di **cassa allargata** nel senso che le somme erogate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (ora 2014) rientrano negli emolumenti figurativamente incassati dall'amministratore.

La circolare 57/E/2001 ha affermato la tesi secondo cui anche per la società si deve applicare il criterio di cassa allargato: pertanto la società può dedurre i compensi pagati agli amministratori fino al 12 gennaio dell'esercizio successivo al termine del periodo d'imposta, come se figurativamente li avesse erogati entro il 31 dicembre.

Questa tesi viene facilmente applicata dalla totalità delle società senza particolari problemi, però vanno segnalate alcune incertezze che emergono nei quesiti degli operatori.

Il professionista

Può presentarsi il caso di un soggetto che svolge attività professionale personale attinente a quella di amministratore della società. È il caso, per esempio, di un dottore commercialista che amministra una società e che in forza della sua attività professionale abituale attrae i compensi amministrativi percepiti alla sfera del reddito derivante da esercizio arte o professione e non a quello di lavoro dipendente assi-

milato. Quindi i compensi percepiti nei primi giorni di gennaio 2014 entrano a far parte del reddito 2014 e non 2013. Se la ratio dell'indicazione delle Entrate è di far coincidere i criteri di tassazione tra erogante e percipiente, in questa situazione specifica saranno deducibili solo i compensi erogati entro il 31 dicembre 2013, mentre quelli erogati nei primi dodici giorni di gennaio saranno dedotti nel successivo periodo d'imposta.

Periodo d'imposta a cavallo

Ci sono poi le società con esercizio a cavallo dell'anno solare (ad esempio 1° luglio-30 giugno), che eroga i compensi all'amministratore non professionista per la mensilità di giugno entro il 12 luglio. Pertanto l'erogazione avviene nel periodo d'imposta successivo. In tal caso si ritiene che non possa trovar applicazione la deduzione con il principio di cassa allargato, poiché viene meno la motivazione di base che ha indotto l'Agenzia a pronunciarsi in tal senso: per il percipiente le somme incassate entro il 12 luglio non costituiscono eccezione rispetto al principio di cassa ordinario, ragion per cui non vi è motivo di derogare per la società dall'applicazione del medesimo principio di cassa «stretto».

I contributi previdenziali

Nell'affermare l'applicazione del principio di cassa, l'articolo 95, comma 5, del Tuir cita in modo esplicito il termine «compensi spettanti agli amministratori», delimitando quindi a tale voce di costo la deroga al principio di competenza. Di conseguenza ciò che costituisce costo relativo alla prestazione dell'amministratore ma non si presenta in senso stretto come compenso, non rientra nell'applicazione del principio di cassa. Come per i contributi previdenziali dovuti sul compenso erogato all'ammi-

nistratore. Consideriamo che il compenso relativo a dicembre 2013 venga materialmente corrisposto il 20 dicembre 2013 mentre i contributi previdenziali vengono versati il 16 gennaio 2014. I contributi previdenziali imputati a conto economico vengono dedotti a prescindere dalla data del pagamento perché il costo segue la regola generale della competenza. Stessa situazione per i rimborsi analitici o forfettari spettanti agli amministratori: non si tratta di compensi e quindi valgono le regole generali del principio di **competenza** e di **derivazione**. Il componente negativo imputato a conto economico potrà essere dedotto a meno che non sussistano altre condizioni ostantive previste dal Tuir.

● RIPRODUZIONE RISERVATA



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Lo sconto dall'Irpef/Ires. Non si considerano le spese per le trasferte a piè di lista

Il costo partecipa allo sgravio Irap

Matteo Balzanelli

/// I compensi erogati agli amministratori entrano nel calcolo della deduzione della quota di Irap per il personale dalla base imponibile Ires/Irpef. Vanno considerati anche i contributi Inps gestione separata e le **indennità forfettarie** come la **diaria** e i **rimborsi chilometrici**. Sono, invece, esclusi i rimborsi a piè di lista.

L'importo dell'Irap deducibile dall'Ires/Irpef è quello relativo all'imposta pagata sul costo del personale. Oltre al personale dipendente si considerano anche i collaboratori (ossia soggetti che generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente), tra i quali rientrano di certo gli amministratori. Tuttavia, nel caso in cui l'incarico sia svolto da un professionista che in forza della sua attività attrae i compensi alla sfera del proprio reddito di lavoro autonomo (come un commercialista), il compenso risulta deducibile dalla base Irap per il soggetto erogante e, pertanto, non va considerato nel conteggio.

Vanno, invece, ricompresi i compensi spettanti agli amministratori-collaboratori. Le società che erogano tali compensi rilevano a conto economico, oltre al costo del compenso, i contributi Inps alla gestione separata e Inail. Inoltre, la società potrebbe aver deliberato la

spettanza di rimborsi a piè di lista o indennizzi forfettari (diaria e/o rimborsi chilometrici) per le spese sostenute nell'espletamento dell'attività di amministratore.

Compensi e contributi Inps sono componenti tassati ai fini Irap e, pertanto, la relativa quota di imposta pagata rappresenta una deduzione Ires/Irpef. Per quanto riguarda l'Inail, invece, l'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997, stabilisce espressamente la deducibilità dal tributo regionale. Di fatto, non c'è Irap gravante sull'Inail con la conseguenza che non genera deduzione Ires/Irpef.

Analogo ragionamento può essere applicato ai rimborsi a piè di lista corrisposti agli amministratori. Tali costi vengono classificati per natura nel conto economico alla voce B.7 (costi per servizi): per esempio, costi per «vitto e alloggio amministratori» piuttosto che «viaggi e trasferte amministratori». Pertanto ne deriva la deducibilità Irap e la non rilevanza per la deduzione Irap da Ires/Irpef.

Diversamente, diarie e rimborsi chilometrici rappresentano costi tassati ai fini Irap. Pertanto, la parte di Irap pagata in relazione a tali spese sarà deducibile dall'Ires/Irpef.

● RIPRODUZIONE RISERVATA